

Il D.Lgs. 81/2008 (ex 626) prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività pubblici o privati.

I rischi derivanti dalla guida dell'autoveicolo aziendale sicuramente fanno parte di quelli collegati allo svolgimento della mansione lavorativa.

Se analizziamo la normativa, il decreto 81/2008 prevede che le misure generali di tutela siano, tra le altre:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza (art. 15, comma 1, lettera a);
- la programmazione della prevenzione... (art.15, comma 1, lettera b);
- l'eliminazione dei rischi e ove ciò non possibile, la loro riduzione al minimo... (art. 15, comma 1, lettera c);
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori (art. 15, comma 1, lettera n).

Infatti il Decreto Legislativo recita all'art. 17, comma 1, lettera a) che tra gli obblighi non delegabili facenti capo al Datore di Lavoro risulta "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28". L'articolo 28 specifica che la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E' evidente che il rischio deve essere attentamente valutato anche, in particolare, quando si tratta di guida di veicoli aziendali, non solo all'interno delle strutture produttive, ma anche nelle situazioni stradali di normale utilizzo quando l'utilizzo dell'autoveicolo è connesso alla propria mansione lavorativa. Quindi anche durante il percorso casa/lavoro e lavoro/casa.

Facciamo alcuni esempi:

1. Per percorrere annualmente solo 25.000 con una vettura aziendale a 60 km/h di media (dato statistico) rimaniamo 52 giorni/anno per 8 ore consecutive al volante.
2. Per percorrerne invece 75.000, e non sono pochi i casi, rimaniamo al volante 156 giorni per 8 ore consecutive.

Più della metà del nostro anno lavorativo.

Se consideriamo anche l'art. 18, comma 1, lettera z: "Il datore di lavoro ed il dirigente preposto devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi (quindi anche ai km percorsi) che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

Ne consegue che non si può assolutamente escludere il " rischio guida autoveicolo " quando una gran parte dei lavoratori debbano utilizzare tale strumento per compiere la propria funzione aziendale.

L'attività formativa di un Corso di Guida Sicura On Line fa parte del "grado di evoluzione della tecnica della prevenzione" essendo, appunto, un servizio in evoluzione per migliorare la formazione e l'informazione di tale particolare rischio lavorativo.

L'art. 18, comma 1, lettera c pone a carico del datore di lavoro e del dirigente preposto l'onere di accertarsi delle capacità di guida e della idoneità delle condizioni psico-fisiche del lavoratore per lo svolgimento sicuro dell'attività di guida CONTINUATIVA di un autoveicolo.

Ma esiste un organo competente che rilasci idonea documentazione delle effettive capacità di guida e di controllo dell'autoveicolo (strumento di lavoro) in casi di guida normale e difensiva? E che vada oltre le normali competenze istituzionali della scuola guida, i cui limiti sono universalmente riconosciuti?

Se si esamina l'art. 37 del D. Lgs 81/2008, comma 1, è chiaro l'obbligo del datore di lavoro di provvedere affinché "ciascun lavoratore [...] riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni" (formazione dei lavoratori), mentre, a monte (art. 36 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera c) è prevista l'informazione dei lavoratori sul rischio cui sono sottoposti: "il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: [...] i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

Una discriminante fra il normale rischio generico di guida e l'analogo rischio applicato ai lavoratori che utilizzano l'automobile ci è data, ormai da tempo, anche dai riferimenti giurisprudenziali, per esempio la sentenza 3970, aprile 1999, della Corte di Cassazione: il rischio generico della strada può diventare "rischio specifico di lavoro, quando quel rischio si accompagni un elemento aggiuntivo e qualificante", per il quale l'incidente è connesso agli obblighi che derivano dal lavoro. In questo caso "l'elemento aggiuntivo" è da ravvisarsi, per esempio, nella concentrazione e "stress" richiesto al lavoratore che compie la sua funzione lavorativa con la guida dell'auto, alternandola a colloqui di lavoro.

In conclusione, quindi, sembra evidente che in capo al datore di lavoro esiste un obbligo forte di formazione ed informazione del rischio guida quando quest'ultimo si concretizzi nell'utilizzo dell'auto aziendale sia per mansione lavorativa (autisti professionisti) sia come mezzo strumentale (da assimilarsi ad un vero e proprio "utensile") per chi utilizza l'autovettura all'interno dei compiti lavorativi da svolgere.

Tale obbligo di formazione ed informazione non può, chiaramente, essere sostituito con il mero controllo del documento "patente di guida" e del suo corso di validità da parte del datore di lavoro. Questo controllo, seppur dovuto e, anzi, necessario per poter utilizzare l'auto, non solo aziendale, non è più sufficiente a garantire una adeguata ottemperanza delle leggi vigenti nel momento che il rischio "guida dell'auto", per i motivi esaminati, viene assimilato alla "sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Per conseguire questi obiettivi, la Master Driving propone un corso on line per l'informazione/formazione del modificazioni e dell'ultimo D.Lgs. 81/2008, attuazione dell'art.1 della L.123/2007 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Corso di Guida Sicura On Line si configura come un Corso di Formazione ed Aggiornamento che, se rivolto al personale interno aziendale, permette la deducibilità fiscale come costo di esercizio.

E', inoltre, il Corso meno costoso e più semplice da organizzare per l'azienda.